

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**  
**ATO 3 CROTONE**  
**COMUNITA' D'AMBITO DELL'ATO CROTONE**  
**DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI**

<b>Deliberazione n.10 del 02.08.2021</b>	<b>Oggetto:</b> Discarica per Rifiuti Speciali non pericolosi da realizzarsi in Località Santa Marina del Comune di Scandale – AIA D.D.G. N. 2014/2010 (per come integrata e modificata con DDG N. 540/2011 e DDG N. 873/2011) e successivi DDG n. 5474/2019 e DDG 8403/2020. <b>RIESAME IN AUTOTUTELA AIA.</b>
--	---

Il giorno 02 Agosto 2021, alle ore 15,30 si riuniva l'Assemblea dei Sindaci della Comunità d'Ambito 3 della Provincia di Crotone, giusta convocazione a mezzo PEC a firma del Presidente Sindaco Vincenzo Voce (prot.0049463 del 30.07.2021).

N.	COMUNE	SINDACO/DELEGATO	ABITANTI	PRESENTI
1	Belvedere di Spinello	Sindaco	2101	SI
2	Coccuri	Sindaco	1594	No
3	Carlizzi	Sindaco	558	SI
4	Casabona	Delegato	2481	SI
5	Castelsilano	Sindaco	928	SI
6	Cerenzia	Assente	1060	No
7	Cirò	Sindaco	2577	SI
8	Cirò Marina	Sindaco	14365	SI
9	Coltronei	Assessore	5109	SI
10	Crotone	Sindaco	61005	SI
11	Crucoli	Delegato	2926	No
12	Cutro	Delegato	9975	SI
13	Isola di Capo Rizzuto	Delegato	17682	SI
14	Melissa	Sindaco	3337	SI
15	Mesoraca	Assessore	6174	SI
16	Pallagorio	Delegato	1061	SI
17	Petilia Policastro	Assente	8876	No
18	Rocca di Neto	Sindaco	5504	SI
19	Roccabernarda	Sindaco	3228	SI
20	San Mauro Marchesato	Sindaco	2034	SI
21	San Nicola dell'Alto	Assente	741	No
22	Santa Severina	Assente	1975	No
23	Savelli	Assente	1123	No
24	Scandale	Sindaco	2977	SI
25	Strongoli	Sindaco	6397	SI
26	Umbriatico	Assente	793	SI
27	Verzino	Assente	1704	No

Ha presieduto l'Assemblea della Comunità d'Ambito il Presidente della Comunità Vincenzo Voce, assistito dall'avv. Matteo Sperandeo che svolge le funzioni di Segretario della Comunità.

Presenti n.20 Sindaci o Commissari o loro delegati, pari al 88% dei voti assembleari

Assenti n. 7 Sindaci o Commissari o loro delegati, pari al 12% dei voti assembleari.

Accertata la presenza del numero legale degli intervenuti in prima convocazione, il Presidente dichiarava aperta seduta per la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

W

## L'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA'

## UDITI:

- Il Presidente in relazione all'ultimo punto all'ODG prende atto della proposta del Sindaco di Scandale che presenta un documento, relazionando in merito alla necessità di adozione;

## PREMESSO CHE:

Preliminarmente si richiama l'attenzione sull'oggetto della convocazione che è quello di riesaminare, in autotutela, il provvedimento di AIA, assunto con DDG n. 2014 del 1/03/2010, confermato ed integrato con i DDG n. 540 del 1/02/2011, DDG n. 873 del 15.02.2011, DDG 5474/2019 e DDG 8403/2020.

Il riesame del provvedimento, che impone una rimediazione in ordine al perseguimento dell'interesse pubblico, focalizza la sua attenzione sull'approfondimento del vincolo idrogeologico forestale, in particolar modo delle caratteristiche del vincolo "aree boscate", insistente sui terreni identificati in catasto alle p.lle 145 e 178 del Fg. 8 del Comune di Scandale, interessati dal progetto della discarica.

Ora è che il Dipartimento Forestazione Regionale, con Pec dell'08/03/2021, ha già certificato, per come anche trasmesso alla Procura della Repubblica con prot. N. 392802 del 30.11.2020, che le sopra indicate particelle sono soggette a piano di coltura e conservazione ed "attualmente coperte da bosco costituito da eucalipti con la presenza di aree nude o scarsa vegetazione arborea" e che, quindi, è sussistente il vincolo ex RD 3267/1923, come emerge dal verbale di collaudo finale effettuato ai sensi dell'art. 67 del R.D. del 15/05/1926 e dal relativo Piano di Coltura e Conservazione.

Peraltro, lo stesso sopralluogo, effettuato in data 18/12/2020 dai funzionari del Dipartimento ambiente, comprova la reale situazione delle particelle 145 e 178, coperte da vegetazione arborea, nella loro qualità, non evidenziata in sede di rilascio dell'AIA oggetto di riesame.

Tale sopravvenuto accertamento, per come sopra dimostrato, è già da solo sufficiente a rappresentare l'evidente vizio di cui è affetta l'AIA e, conseguenzialmente, fonderne l'annullamento in autotutela.

Viene acquisito, agli atti della conferenza, l'ulteriore parere reso, con nota n. 316516 del 13 luglio 2021, al quale integralmente si rimanda, dal Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari ad oggetto DETERMINAZIONI CONCLUSIVE – NOVAZIONE NEI SOLI RIGUARDI IDROGEOLOGICI, nel quale " **conferma l'efficacia conservandone dunque gli effetti del parere nei soli riguardi idrogeologici reso nella Conferenza dei Servizi espletata giorno 16/12/2009**".

Aggiunge, però, "Si rende chiaro a questo proposito che, ove ai fini della realizzazione delle opere in programma, dovesse rendersi necessario impegnare porzioni di territorio " ... omissis ... attualmente coperti da un bosco costituito da Eucalipti con la presenza di aree nude o scarsa vegetazione arborea ... omissis ... , circoscritte all'interno dei confini delle particelle 145 e 178 del Foglio 8 del Comune Scandale (KR), sottoposte a Piano di Coltura e Conservazione emesso in data 15 Marzo 2010, ai sensi dell'art. 54 del R. D. 3267/23 l'eventuale trasformazione del bosco medesimo finalizzata al mutamento di destinazione di uso del suolo dovrà essere assoggettata alla procedura prevista dal combinato disposto artt. 4, 4-bis, 7 e 14 comma 2 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P. F.), in vigore in Calabria, allegata alla D.G. R. 218 del 20 maggio 2011, parzialmente modificate dalle P.M. P. F. allegata alla D.G.R. 238 del 30 maggio 2014. Ancora che tale autorizzazione mai richiesta prima dalla Società Ecosystema in relazione appunto alla procedura di AIA-VIA di cui al DD G 2014/2010, salva la tutela idrogeologica e l'autorizza-

zione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D Lgs 42/2004 può essere ottenuta ricorrendone le circostanze di legge esclusivamente su iniziativa di parte tenuta conto delle Disposizioni transitorie e finali di cui al CAPO X ( art 38 Regolamenti) della Legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 Gestione valorizzazione e tutela del patrimonio forestale regionale intervenuta nelle more di quanto stabilito all'art 23 (Trasformazione e conversione del bosco) e seguenti del medesimo testo di legge".

Si preoccupa, inoltre, di precisare che, nel caso di trasformazione del bosco ( ed è questa la fattispecie, per come di seguito si dimostrerà) "è evidente che l' autorizzazione in questione, non può essere ottenuta, sic et simpliciter, in questa sede valutato che il complesso iter amministrativo relativo e sopra evidenziato non coincide con i tempi di svolgimento della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14-ter legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., convocata in forma simultanea e modalità sincrona".

Quindi, pur confermando il parere a suo tempo espresso ai soli fini idrogeologici, attesta la mancanza del fondamentale presupposto giuridico rappresentato dall' autorizzazione alla trasformazione del bosco (ove mai fosse ottenibile, ndr).

A tal proposito si ritiene che, alla luce dell' esistenza del vincolo inibitorio di cui all' art. 54 del RD 3267/23 e del fatto che i lavori di realizzazione dell' opera interessano le aree coperte da bosco, anche il parere conforme, a suo tempo espresso avrebbe, dovuto essere oggetto di una più approfondita rivalutazione.

In data 27 luglio 2021, il Dipartimento ambiente e territorio richiedeva al Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari, in relazione al sopra menzionato parere, di precisare, non essendo chiaramente contenuto nel testo, se l' AIA, a suo tempo rilasciata, per quanto di propria competenza, fosse da ritenersi legittima o non legittima.

Nel corso della seduta della Conferenza dei servizi del 02 agosto 2021 veniva comunicato, ad apertura dei lavori, il deposito, da parte del Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari, della nota del 02 agosto 2021 n. 343710 ad oggetto ".....Idoneità e legittimità parere nei riguardi idrogeologici reso nella Conferenza dei servizi del 16/12/2009 confermate con determinazione 217023 del 12/05/2021- Determinazioni di competenza", che conferma la congruità delle motivazioni portate in merito alla legittimità del parere, **nei soli riguardi idrogeologici " limitatamente all' esecuzione dei movimenti di terre " senza eliminazione e/o sradicamento di piante arboree"** strettamente necessarie alla realizzazione delle opere costruttive previste in progetto.....".

E' contestualmente precisato che laddove vi fossero opere che riguardassero porzioni di territorio attualmente coperti da bosco dovrà essere applicato al caso di specie l' art. 54 del RD 3267/1923 e le diverse disposizioni normative e regolamentari ( L.R. 45/2012; Regolamento Regionale 9 aprile 2020, n.2) in quanto aree soggetto a Piani di Coltura e Conservazione.

L' art. 53 del RD 3267/1923 impone il vincolo inibitorio precisando che "Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sarà mai permessa la coltura agraria. Omissis..... Il proprietario dei terreni rimboschiti e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale".

La Legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 *Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale* all' Art. 23 (Trasformazione e conversione del bosco) prevede:

1. *La Regione applica la disciplina del vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto dal r.d. 3267/1923 e dall'articolo 4 comma 2 del d.lgs. 227/2001.*

2. *La trasformazione dei boschi finalizzata al mutamento di destinazione di uso del suolo è soggetta al vincolo idrogeologico, ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004. 3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione.*

riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 54 del r.d. 3267/23.

4. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al comma precedente può essere consentita, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica, e con le modalità stabilite dai regolamenti: a) per la realizzazione di opere pubbliche di pubblica utilità, b) nelle aree di estensione tale da interrompere la continuità del bosco, che risultino prive di copertura arborea e arbustiva da almeno quindici anni, a causa di avversità biotiche, abiotiche o eventi accidentali, ad esclusione dei casi di cui alla legge 353/2000, al fine di destinarle al recupero dell'attività agricola, dove questa rivestiva, e può continuare a farlo, una funzione storico-paesaggistica e socioeconomica significativa".

Il Regolamento Regionale 9 aprile 2020, n.2 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2012 N. 45 "GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE all' Art. 89 – Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate soggette a vincolo idrogeologico inibitorio di terreni in occupazione, prevede:

1. I rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all'art.54 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, sono governati e trattati secondo il piano di coltura e di conservazione e secondo gli indirizzi del piano forestale regionale, favorendo nel tempo, in caso di specie non autoctone, la rinaturalizzazione dei rimboschimenti.

2. Nei terreni in cui permane soprassuolo boschivo, che siano stati formalmente riconsegnati, giusta verbale corredato da piano di coltura e conservazione, permane il vincolo inibitorio di cui all'art. 54 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e non è mai consentito il cambio di destinazione d'uso, fatti salvi gli interventi edilizi per la realizzazione di opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità non delocalizzabili e ferma restando la tutela idrogeologica del sito. Omissis..".

L'elaborato tecnico, che si allega al presente atto, dimostra plasticamente che, per la costruzione della discarica, si determinerà una «trasformazione del bosco», da intendere quale intervento finalizzato ad un uso del suolo diverso da quello forestale, mediante l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente, trasformazione del bosco che deve rivestire carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente per opere pubbliche e di pubblica utilità ( cfr Regolamento Regionale 9 aprile 2020, n.2).

E' evidente che vi sono opere, per la realizzazione della discarica, che riguardano porzioni di territorio attualmente coperti da bosco e quindi dovrà essere applicato l' art. 54 del RD 3267/1923 e le diverse disposizioni normative e regolamentari ( L.R. 45/2012; Regolamento Regionale 9 aprile 2020, n.2) in quanto aree soggetto a Piani di Coltura e Conservazione.

Il progetto della discarica, infatti, ricade:

- in un' area nella quale sussiste un elettrodotto i cui conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale. "Per garantire il rispetto di quanto sopra prescritto da Terna la ditta ha rimodulato il progetto delle vasche di abbancamento in modo da non effettuare movimentazioni né abbancamenti al di sotto della linea elettrica. In particolare è previsto di lasciare interamente libera una fascia di ampiezza di 15 m al di sotto dei conduttori, in cui non verrà realizzata nessuna operazione lasciando la morfologia del terreno inalterata." La rimodulazione delle celle, la traslazione e riorganizzazione del piazzale, per allontanare la torcia del biogas dalla fascia di rispetto, la nuova disposizione dei presidi di raccolta percolato ed aspirazione, non supera il fatto che l' unica strada di ingresso ed uscita alla discarica è quella riservata all' uso esclusivo di Terna spa e sulla quale non sarà possibile effettuare movimentazioni al di sotto della linea elettrica, in cui non verrà realizzata nessuna operazione. Inoltre, la realizzazione della discarica comporterebbe anche la violazione dell' Art. 221 – Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore del sopra menzionato

<sup>1</sup> Art. 22 – Norme per il transito e la sosta dei veicoli a motore 1. Fermo restando quanto previsto nei rispettivi regolamenti dei Parchi e delle Aree protette del territorio della Regione Calabria, al fine di evitare l'innescio di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque: a) il transito con veicoli fuoristrada nei terreni saldi, nei terreni pascolati e nelle aree forestali al di fuori della sede viaria permanente; b) il parcheggio di qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui alla lettera a). Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente

W

Regolamento;

<sup>2</sup> in un' area la cui strada di accesso ricade in zona classificata R3 nel PAI, con conseguente violazione dell' art. 24 2del Regolamento;

- in un' area percorsa da incendio come da certificazione del \_\_\_\_\_ per la quale si applica anche l' art. 53 – Norme per i Boschi danneggiati dal fuoco del Regolamento<sup>3</sup>;

- prevede, come da allegati tecnici, la realizzazione di opere (le celle, la fascia di rispetto per l'elettrodotto, la strada di accesso, ecc) che necessariamente determineranno l'*eliminazione e/o sradicamento di piante arboree*, comportando una trasformazione del bosco. La trasformazione del bosco riveste, per come già detto, carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente per opere pubbliche e di pubblica utilità. *"Nei terreni in cui permane soprassuolo boschivo, che siano stati formalmente riconsegnati, giusta verbale corredato da piano di coltura e conservazione, permane il vincolo inhibitorio di cui all'art. 54 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 e non è mai consentito il cambio di destinazione d'uso, fatti salvi gli interventi edilizi per la realizzazione di opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità non delocalizzabili e ferma restando la tutela idrogeologica del sito"*<sup>4</sup>.

Per quanto sopra esposto e rappresentato, nel riportarsi a quanto in precedenza già evidenziato, si ritiene che il provvedimento di AIA, assunto con DDG n. 2014 del 1/03/2010, confermato ed integrato con i DDG n. 540 del 1/02/2011, DDG n. 873 del 15.02.2011, DDG 5474/2019 e DDG 8403/2020, debba essere annullato, in quanto viziato per non aver tenuto conto dei vincoli esistenti sulle particelle 145 e 178 del Fg. 8 del Comune di Scandale, non essendo, per come ampiamente dimostrato, consentito il cambio di destinazione d' uso dell' area boscata, ai sensi dell' art. 54 del RD 3267/1923, della L.R. 45/2012 e del suo

*predisposte ed attrezzate; c) la sosta con camper, roulotte, caravan o altri mezzi per attività di campeggio nei terreni di cui alla lettera a). Il campeggio è consentito nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di ricerca scientifica, di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti. 3. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 09 ottobre 1967 n. 950*

<sup>2</sup> *Art. 24–Boschi in aree a rischio idrogeologico 1 Per i boschi che insistono in aree rientranti nelle classi di rischio a gravosità crescente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, riportati nel piano di assetto idrogeologico - PAI), gli interventi devono essere finalizzati a prevenire le cause di attivazione del dissesto e a favorire le opere e situazioni che assicurano una maggiore stabilizzazione del terreno ed una riduzione del rischio idrogeologico. 2. Gli interventi da realizzarsi nei boschi di cui al comma 1 sono eseguiti, in conformità alle previsioni del PAI ed in relazione al livello di rischio delle aree, sulla base delle seguenti disposizioni: a) nelle aree a rischio (R4), (R3), (R2), (R1) e a rischio frana ad esse associate l'intervento, indipendentemente dall'estensione della tagliata, è soggetto ad autorizzazione ed è eseguito sulla base del progetto di utilizzazione forestale previsto contenente gli elementi di cui all'Allegato D, integrato da uno studio di compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato, dal quale risulti che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio e che lo stesso soprassuolo concorre a determinare lo stato di instabilità del versante, b) nelle aree classificate (R3) o (R4) devono preferirsi interventi su superfici con contorni irregolari e con la dimensione maggiore perpendicolare a quella della linea di massima pendenza; c) nella selezione delle matricine da rilasciare e delle piante da abbattere si deve provvedere: 1) al taglio delle piante malate e deperienti, instabili, pesanti e poste in equilibrio precario, scalzate, poste ai margini dei fossi, vallecole ed altre brusche variazioni di pendenza del suolo; 2) all'esclusione dal taglio delle matricine e delle piante ben ancorate al terreno, di quelle che mantengono massi e che con il loro apparato radicale stabilizzano situazioni a rischio, nonché il manto arbustivo ed erbaceo; 3) al rilascio di un numero maggiore di matricine, in particolare di quelle del turno; 4) all'adozione di criteri di esbosco più opportuni che riducano i rischi di dissesto; d) nelle aree classificate a rischio molto elevato (R4) ed a rischio elevato (R3) dal PAI, non può eseguirsi lo sradicamento e l'eradicazione delle ceppule delle piante e degli arbusti, nonché il taglio degli arbusti, a meno che non sia diversamente disposto dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e con le modalità dalla stessa specificate, omissis*

<sup>3</sup> *Art. 53 – Norme per i Boschi danneggiati dal fuoco del Regolamento 1. Nei boschi e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 al'egge quadro in materia di incendi boschivi.*

<sup>4</sup> *Art. 89 – Coltivazione, trasformazione e reimpianto di superfici boscate soggette a vincolo idrogeologico inhibitorio di terreni in occupazione-*

W

Regolamento di attuazione, e, comunque, non essendoci stata alcuna autorizzazione, alla data di adozione dell' AIA, alla trasformazione e/o ad interventi finalizzati ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.

Appare, pertanto, incompatibile con i vincoli inibitori, determinati dallo stato dei luoghi, il progetto di realizzazione della discarica e, pertanto, l' AIA rilasciata non può ritenersi conforme alle normative sopra richiamate.

#### TENUTO CONTO:

- Che l'Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 2 Agosto 2021, approvava all'unanimità il documento esposto in premessa;

#### VALUTATO:

- Che, ai sensi del sopracitato art.4, comma 4, della Legge Regionale n. 14 del 11.8.2014, ciascun Sindaco/delegato esprime un numero di voti proporzionale al numero di abitanti del proprio Comune;
- Che, come risulta dalla tabella di cui sopra e secondo il dato di popolazione ricavato dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile, il quorum richiesto e previsto dal regolamento dell'ATO all'art.5 è stato raggiunto;

#### VISTO:

- il TUEL n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria", nonché la normativa nazionale vigente in materia di gestione dei RSU;
- la Convenzione di Costituzione della Comunità d'Ambito del 12.5.2017;
- il Regolamento per il funzionamento della Comunità d'Ambito e dato atto dell'avvenuto raggiungimento del numero legale necessario ai fini della validità della presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione espresso nel corso dell'Assemblea dei Sindaci del 9.7.2021:

- Presenti: n. 20;
- Voti favorevoli: n. 20 (pari al 88% della popolazione rappresentata);
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno;

Visto il risultato della votazione che precede, ad unanimità dei presenti:

#### DELIBERA


1. di approvare, così come approva, il documento esposto in premessa con tutte le sue considerazioni e soprattutto nella parte in cui rileva che *"Per quanto sopra esposto e rappresentato, nel riportarsi a quanto in precedenza già evidenziato, si ritiene che il provvedimento di AIA, assunto con DDG n. 2014 del 1/03/2010, confermato ed integrato con i DDG n. 540 del 1/02/2011, DDG n. 873 del 15.02.2011, DDG 5474/2019 e DDG 8403/2020, debba essere annullato, in quanto viziato per non aver tenuto conto dei vincoli esistenti sulle particelle 145 e 178 del Fg. 8 del Comune di Scandale, non essendo, per come ampiamente dimostrato, consentito il cambio di destinazione d'uso dell'area boscata, ai sensi dell'art. 54 del RD 3267/1923, della L.R. 45/2012 e del suo Regolamento di attuazione, e, comunque, non essendoci stata alcuna autorizzazione, alla data di adozione dell' AIA, alla trasformazione e/o ad interventi finalizzati ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale. Appare, pertanto, incompatibile con i vincoli inibitori,*

W

*determinati dallo stato dei luoghi, il progetto di realizzazione della discarica e, pertanto, l'ATA rilasciata non può ritenersi conforme alle normative sopra richiamate";*

2. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni dell'ATO Crotonese e alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio;
3. Di autorizzare il Direttore dell'Ufficio Comune a adottare tutti i conseguenti atti gestionali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Crotonese, nonché sul sito web istituzionale;
5. di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

Il Segretario della Comunità d'Ambito  
Avv. Matteo Sperandio



Il Presidente della Comunità d'Ambito  
Ing. Vincenzo Voce

